

Direttiva sul congedo parentale: verso una revisione?

Nell'Unione europea il congedo parentale è disciplinato da una direttiva del 1996, modificata da ultimo nel 2013. L'attuazione di detta direttiva varia notevolmente tra gli Stati membri e il congedo parentale si sovrappone ad altri tipi di congedi concessi alle famiglie. Il Parlamento europeo dovrebbe chiedere una valutazione della sua attuazione e la revisione della direttiva e della legislazione connessa.

Cos'è il congedo parentale?

Secondo [l'OCSE](#) il congedo parentale è una forma protetta di astensione dal lavoro legata alla cura dei figli. Può trattarsi di un diritto individuale (accordato a un genitore) o di un diritto familiare condivisibile, che prevede periodi riservati alla madre o al padre. Il congedo parentale può essere collegato ad altri tipi di congedo finalizzati alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare (come la maternità e la paternità, l'adozione, l'assistenza all'infanzia e altri tipi di congedo per la cura di membri della famiglia).

Legislazione europea sul congedo parentale

Il congedo parentale è disciplinato dalla [direttiva 96/34/CE](#), la quale, basata su un [accordo quadro](#) concluso dalle parti sociali europee, stabilisce requisiti minimi per facilitare la conciliazione della vita professionale con la vita familiare: un diritto individuale a un periodo minimo di tre mesi di congedo parentale, la protezione contro il licenziamento e un diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o a un lavoro equivalente. Un [accordo quadro rivisto](#) concluso nel 2009 ha condotto alla sostituzione della suddetta direttiva con la [direttiva 2010/18/UE](#) (modificata dalla [direttiva 2013/62/UE](#)). Essa aumenta la durata minima del congedo parentale portandola ad almeno quattro mesi, introduce nuovi tipi di congedi (congedo di paternità, congedo per adozione e per l'assistenza di familiari), incoraggia una più equa condivisione del congedo da parte di entrambi i genitori e prevede il diritto di chiedere cambiamenti di orario di lavoro al ritorno dal congedo parentale. Le modalità di [applicazione](#) del congedo parentale – così come le condizioni di accesso allo stesso – variano a seconda dello Stato membro, essendo esse definite dal diritto nazionale e/o da accordi collettivi. Le variabili principali sono la durata, la possibilità di lavorare a tempo parziale, la retribuzione o la sua assenza, il carattere continuo o frammentario, i limiti di età del bambino e le differenze nell'applicazione dovute ai contratti di lavoro (settore pubblico o privato o lavoro autonomo). Nel 2015, la Commissione europea ha pubblicato una [tabella di marcia](#) sull'equilibrio tra vita professionale e familiare nel contesto della revisione della direttiva sul congedo di maternità e ha avviato una [consultazione](#), conclusasi all'inizio del 2016. L'obiettivo era quello di modernizzare e adattare il quadro giuridico e strategico dell'Unione europea alle odierne esigenze e sfide dei genitori che lavorano (cercando ad esempio una partecipazione più equilibrata dei padri nella cura dei figli e una maggiore percentuale di lavoratori a tempo parziale). Nel [programma di lavoro](#) per il 2016, la Commissione ha annunciato l'iniziativa "Un nuovo inizio per i genitori che lavorano", senza tuttavia programmare una relazione finale sull'attuazione della direttiva sul congedo parentale né una revisione coerente degli atti pertinenti.

Parlamento europeo

Nella [risoluzione](#) del 9 giugno 2015, il Parlamento europeo sottolinea l'importanza della parità di fruizione del congedo parentale e chiede l'adozione di regimi di congedo parentale economicamente accessibili. Il 16 marzo 2016 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha votato la propria [relazione](#) sull'applicazione della direttiva del 2010 (relatrice: Maria Arena, S&D, Belgio). La relatrice plaude al fatto che



alcuni Stati membri abbiano recepito le disposizioni della direttiva al di là del suo campo di applicazione minimo e con modalità che accordano ai lavoratori un certo grado di flessibilità. Deplora tuttavia che non tutti gli Stati membri abbiano messo a disposizione della Commissione le tavole di concordanza tra le disposizioni della direttiva e le misure di recepimento e che i diritti alla sicurezza sociale non siano sempre concessi per l'intera durata del congedo parentale. Sollecita l'attivazione della clausola di revisione della legislazione europea sul congedo parentale e chiede l'estensione a sei mesi della durata minima del congedo parentale. La relazione sarà oggetto di discussione in Aula nel maggio 2016.